Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.
Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico . Pag. 1634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.
Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Pag. 1635

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.
Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di «Azienda Rilievo Alienazione Residuati» (A.R.A.R.). Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.
Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità . . . . Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.
Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra . . . . Pag. 1636

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano. Pag. 1637

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.
Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del «Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale» . . . . Pag. 1638

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano. Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sblocco di alcuni prodotti industriali . . . Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni «La Minerva» con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti. Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine . . . Pag. 1640

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 1640

Ministero dei lavori pubblici:

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna . . . . Pag. 1640

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa . . . . Pag. 1640

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1640

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative . . . . Pag. 1641

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1643

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1645

CONCORSI

Ministero delle finanze:

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette. Pag. 1646

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette. Pag. 1647

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DELL'8 LUGLIO 1946:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Udine.

(1867)

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.

Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette società e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilità della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.

Art. 2.

L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stesso sia scaduto o prossimo alla scadenza di un numero di giorni inferiori ai quindici.

Art. 3.

Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga delle società perchè ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci o dei soci, assunte sommarie informazioni, può, con proprio decreto, prorogare una o più volte il termine di durata della società e non oltre i sei mesi dal termine stesso.

La stessa disposizione si applica per i contratti di consorzio regolati negli articoli 2602 e seguenti Codice civile, se non è possibile la convocazione dei consorziati. La proroga può essere chiesta da coloro che sono preposti al consorzio o dai consorziati.

Art. 4.

L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito per la durata della società o del contratto di consorzio sia scaduto da non oltre i tre mesi.

Art. 5.

Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'art. 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di gestione debbono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sulla proroga. Se questa non venga approvata, la società si intende sciolta per decorrenza del termine dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche quando non sia possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla liquidazione della società nei casi in cui questa deve essere ordinata per disposizione della legge dell'atto costitutivo o dello statuto.

In tal caso il presidente del tribunale può disporre la liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori.

Art. 7.

Se, per motivi dipendenti dalla guerra, risulti impossibile convocare l'assemblea di una delle società indicate nell'art. 1 nelle località in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per l'atto costitutivo o per lo statuto debba convocarsi l'assemblea, il presidente del tribunale della cui giurisdizione trovasi la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, può autorizzare la convocazione stessa in località diversa, anche fuori della circoscrizione del tribunale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto hanno il potere di convocare l'assemblea ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale.

Se la convocazione fatta per l'approvazione del bilancio, il deposito previsto nell'art. 2432, 3° comma Codice civile, è eseguito nella sede in cui l'assemblea deve riunirsi. Restano ferme le disposizioni concernenti il luogo di pubblicazione per le deliberazioni adottate.

Art. 8.

I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti possibile, convocano l'assemblea per i provvedimenti previsti nell'art. 2386, 4° comma Codice civile.

Lo stesso obbligo spetta agli amministratori agli effetti dell'art. 2401, 2° comma, nel caso in cui vi è stata nomina di commissari di controllo ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto.

Art. 9.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7 è modificato come segue:

« La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite siano in condizione di riassumere le loro funzioni.

Parimenti i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci sia in condizione di riassumere le funzioni.

La cessazione è dichiarata dal presidente del tribunale con le forme indicate negli articoli 6 e 8 ».

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 11.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e le disposizioni che precedono, si applicano fino al 31 dicembre 1946.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Togliatti — Gronchi — Scoccimarro — Corbino — Barbareschi

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 325. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.

Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5, 8, 9 e 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151. Le vacanze formatesi, nei vari ruoli e gradi, per le cause contemplate nel predetto art. 5 e non ancora ricoperte alla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno più colmate con promozioni dal grado inferiore.

Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 14 del R. decreto-legge indicato nel precedente comma, per i periodi di tempo in cui il Ministro, in base alla facoltà conferitagli dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, determini di non procedere alla formazione dei quadri di avanzamento, per i tenenti colonnelli delle armi ai quali i vantaggi previsti dal detto articolo 14 dovrebbero essere concessi.

L'abrogazione degli articoli 8, 9 e 10 di cui al 1° comma ha effetto dal 1° gennaio 1942; la norma contenuta nel comma secondo ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 330. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.

Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.).

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono così modificati:

« L'Azienda, per le necessità della sua gestione, potrà avvalersi dell'opera di funzionari appartenenti alle varie Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

I funzionari prescelti saranno comandati a prestar servizio presso l'Azienda, con decreto del Ministro dal quale dipendono ».

Art. 2.

L'art. 5 lettera *d*) del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è così modificato:

« *d*) nomina del direttore generale dell'Azienda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 326. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.

Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Nulla è innovato al regime d'abbonamento previsto nell'art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 333. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.

Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle seguenti Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra: Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Recoaro, Terme di Salsomaggiore, Terme di Castrocaro, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo.

Art. 2.

La spesa di lire 328.000.000 sarà così ripartita:

esercizio 1945-46	L.	88.000.000
» 1946-47	»	80.000.000
» 1947-48	»	80.000.000
» 1948-49	»	80.000.000

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 334. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le tabelle di cui agli articoli 6, 8 e 11 della Convenzione per l'esecuzione dei servizi postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano firmata a Roma il 29 luglio 1929, resa esecutiva nello Stato con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1930;

Visto il decreto luogotenenziale n. 6 del 21 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1946, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1946, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di elevare adeguatamente le tariffe postali nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano;

Viste le note diplomatiche scambiate il 15 aprile 1946 fra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato di Sua Santità, relative alla modificazione delle tariffe postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1946 le tariffe per i servizi postali nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sono stabilite nelle seguenti misure:

A) CORRISPONDENZE

Lettere e biglietti postali:		
primo porto di grammi 20	L.	5
per ogni porto successivo di grammi 20.	»	4
Cartoline postali di Stato e dell'industria privata:		
semplici	»	4
con risposta pagata	»	8
Cartoline illustrate, comprese quelle di Stato e dell'industria privata non illustrate:		
con la sola firma dello speditore e la data	»	1
con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole	»	2
Biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli	»	2
Carte manoscritte:		
fino a grammi 250	»	6
per ogni porto successivo di 50 grammi o frazione	»	2
Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano, per ogni 50 grammi o frazione	»	1
Pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie, per ogni 50 grammi o frazione (limite massimo consentito grammi 700)	»	1
Carte punteggiate ad uso dei ciechi:		
per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo	»	1
Campioni senza valore:		
per i primi 100 grammi	»	4
per ogni 50 grammi o frazione in più	»	2
Espressi, oltre la francatura ordinaria	»	12
Raccomandazione, oltre la tassa di francatura con le seguenti eccezioni:	»	10
per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali	»	4
per le carte punteggiate ad uso dei ciechi	»	2
Indennità per oggetti raccomandati smarriti	»	100
Assicurazione, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione.		
a) per le prime 200 lire	»	8
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più	»	4

b) *contro i rischi di forza maggiore,* oltre il diritto di assicurazione normale:
per le prime 200 lire . . . . L. 5
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . » 3

Scatolette con valore dichiarato, oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:
fino a 250 grammi . . . . » 15
per ogni 50 grammi o frazione in più . . . » 3

Diritto di ricomposizione in dogana . . . » 6

Diritto di assegno, oltre le tasse di francatura ordinaria e raccomandazione ed eventualmente di assicurazione . . . . » 5

Avvisi di ricevimento:
se domandati prima dell'impostazione . . » 5
se domandati dopo l'impostazione . . » 10

Limiti — I limiti di peso, di dimensione e di valore di tutti gli oggetti di corrispondenza sopra citati sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno dell'Italia.

B) PACCHI POSTALI

Ordinari:
fino a kg. 1 . . . . L. 25
da oltre 1 a 3 kg. . . . . » 45
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 65
da oltre 5 a 10 kg. . . . . » 105
da oltre 10 a 15 kg. . . . . » 155
da oltre 15 a 20 kg. . . . . » 210

Recipienti vuoti di ritorno . . . . » 30

Pacchi ordinari e recipienti vuoti di ritorno ingombranti:
aumento del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

Urgenti: (la tassa è comprensiva del diritto di recapito per espresso):
non ingombranti:
fino a kg. 1 . . . . » 65
da oltre 1 a 3 kg. . . . . » 105
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 145
ingombranti:
aumento del 40 % sulle tariffe dei pacchi urgenti non ingombranti.

Con assegno, oltre la tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

Con valore dichiarato, diritto di assicurazione ordinaria, oltre la tassa di spedizione:
per le prime 200 lire . . . . » 8
per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 4

Contenenti libri spediti da case editrici o librarie:
riduzione del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

Indennità di smarrimento di pacchi ordinari:
fino a 3 kg. . . . . » 125
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 200
da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . » 250
da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . . . » 375
da oltre 15 fino a 20 kg. » 500

Indennità per smarrimento di pacchi con valore dichiarato: pari al danno accertato con un massimo equivalente all'ammontare del valore dichiarato.

Diritto di ricomposizione in dogana . L. 6

C) VAGLIA POSTALI

Ordinari:
fino al L. 50 . . . . L. 5
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 7
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . » 2

Telegrafici:
oltre la tassa di emissione e quella telegrafica . . . . » 5

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 14 giugno 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 01065 in data 13 maggio 1936, con la quale il funzionario incaricato della gestione di stralcio del disciolto Patronato nazionale per l'assistenza sociale propone la convalida della deliberazione adottata dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa in ordine alla costituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale »;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato, non da motivi politici, bensì da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

E' convalidata a tutti gli effetti la deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 20 giugno 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci del Credito Italiano, in data 21 agosto 1944, approvata dal Ministro per le finanze della pseudo repubblica sociale italiana, con decreto 23 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre successivo, con la quale l'art 10 dello statuto veniva modificato nei seguenti termini: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione »;

Considerato che il decreto di approvazione da parte del Ministro per le finanze deve considerarsi privo di efficacia giuridica perchè emesso sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, col quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che la modifica statutaria, non fu determinata da motivi politici ma da ragioni di carattere contingente dovute allo stato di guerra;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla assemblea straordinaria dei soci del Credito Italiano, col quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato come appresso: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

Il Ministro: Corbino

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Sblocco di alcuni prodotti industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali:

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto elenco;

Decreta:

Articolo unico.

I prodotti appresso indicati sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio:

rottami ferrosi; sanse esauste; rottami di gomma; alluminio di prima fusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

Il Ministro: Gronchi

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami incendio e trasporti;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad aumentare nei modi di legge il proprio capitale sociale in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: Gronchi

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 93 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli », già di proprietà dell'Ente stampa, ai signori avv. Eugenio Linussa ed avv. Feliciano Nimis, per sè e per altri, per il prezzo di lire dieci milioni;

Viste le deleghe in data 19 marzo 1946 e 25 marzo 1946 con le quali, rispettivamente, il Sottogretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro, delegano propri funzionari ad intervenire nella stipulazione del contratto di cui sopra in rappresentanza delle due amministrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 2 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione ai signori Linussa avv. Eugenio e Nimis avv. Feliciano, per sè e per gli altri, di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, per il prezzo di lire dieci milioni.

Art. 2.

Il ricavato di lire dieci milioni, derivante dal contratto di cui all'art. 1, sarà versato sul conto corrente intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa presso il soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, aperto sulla sede di Roma della Banca nazionale del Lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
ARPESANI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(1945)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlo Botta, console onorario del Cile a Torino.

(1798)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Henry H. Vogel, console onorario di Norvegia a Firenze.

(1799)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pedro Jacinto Solari, vice console di Argentina a Genova.

(1855)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avv. Emanuele Emiliani.

(1951)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Pisa, affidata al commissario ing. Giovanni Girometti.

(1952)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1946 - N. 147

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,025
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,25
Id. 5 % 1936	96,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,825
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative (1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 87.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	273915	Giusti Rosa di Bartolomeo in Paradisi, dom. in Colle Val d'Elsa (Siena)	105 —
Id.	33508	Comune di Campo Tartano (Sondrio)	217 —
Id.	42279	Come sopra	38,50
Id.	461318	Congregazione di carità di Tartano	42 —
Id.	111451	Chiesa di S. Quirico, in S. Quirico, comune di Porto S. Marco (Firenze)	14 —
Id.	28210	Opera della Chiesa di S. Rocco, in Turrite di Pescaglia (Lucca)	7 —
Id.	451921	Golgani Edoardo di Pietro, dom. in Milano	70 —
Id.	362636	Vallebella Maria o Maria Rosa fu Antonio, moglie di Campodonico Luigi, dom. a Chiavari (Genova)	1.382 —
Id.	468172	Comune di Cerveno (Brescia)	140 —
Id.	446699	Cantù Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani	528,50
Id.	3526	Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Vivaro (Udine)	14 —
Id.	104955	Cappella di S. Anna, in Cavour (Torino)	87,50
Id.	784682	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Pigna (Porto Maurizio)	21 —
Id.	184406	Confraternita del SS.mo Sacramento di S. Antonio e S. Croce, in S. Severino Marche	7 —
Id.	186865	Parrocchia di S. Savino di Chigiano, in S. Severino Marche	21 —
Id.	207838	Parrocchia di S. Antonio di Castel S. Pietro, in S. Severino Marche	21 —
Id.	218571	Chiesa di S. Lucia di Terrante, in S. Severino Marche	7 —
Id.	239684	Parrocchia di S. Maria di Corciano, fraz. del comune di S. Severino Marche	3,50
Id.	274056	Cappellania di S. Giovanni Battista, in S. Severino Marche	7 —
Id.	408880	Confraternita di S. Giovanni Decollato, in S. Severino Marche	3,50
Id.	470713	Beneficio parrocchiale di S. Maria, in Aliforni di S. Severino	143,50
Id.	476826	Beneficio parrocchiale di S. Maria di Aliforni, in S. Severino Marche	45,50
Id.	502579	Cappellania Semprebeni nella Cattedrale di S. Severino Marche	220,50
Id.	502594	Canonicato II De Novis o De Novi nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	21 —
Id.	502850	Cappellania Ottavi nella Cattedrale di S. Severino Marche (Macerata)	164,50
Id.	502934	Sagrestia e Chiesa cattedrale di S. Agostino, in S. Severino Marche	647,50
Id.	517890	Cappellania corale Ottavi, sotto il titolo di S. Francesco, nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche	3,50
Id.	268959	Marmo Giovannina di Vincenzo, moglie di Salinas Gaetano, dom. in S. Rufo (Salerno)	640,50
Id.	402763	Soc. op. di Cossato (Novara)	126 —
Id.	399307	Bellia Ellena fu Luigi Antonio, nubile, dom. in Pettinengo (Novara)	35 —
Id.	468579	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	457293	Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara)	35 —
Id.	468580	Come sopra	14 —
Id.	564757	Opera pia Anselmi, eretta in Morbello (Alessandria)	17,50
Id.	470465	Come sopra	35 —
Id.	363233	Come sopra	35 —
Id.	393898	Come sopra	35 —
Id.	71186	Confraternita dei disciplinati di S. Caterina di Sestri a Levante (Chiavari)	10,50
Id.	748002	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Sabina, in Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (Genova)	136,50
Id.	60385	Opera della Missione di Raffadali, rappresentata dall'amministrazione del tempo	119 —
Id.	218184	Aventi diritto alla Cappellania di S. Francesco, eretta nella Chiesa dei Santi Carlo ed Anna di Castellazzo Bormida (Alessandria)	80,50
Id.	782021	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	17,50
Id.	91997	Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara)	318,50
Id.	595236	Campi Maria di Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara)	1120 —
Id.	35378	Mensa parrocchiale Povera di Barzetto Valle di Scalve (Bergamo)	73,50
Id.	395114	Artina Giovanni di Angelo, dom. in Ghisalba (Bergamo)	17,50
Id.	536797	Confraternita di Maria SS.ma del Soccorso, in Ripe (Ancona)	21 —
Id.	234044	Confraternita di S. Giovanni Battista, eretta nel comune di Morbello (Alessandria)	7 —
Id.	221912	Chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Germano, in Tollegno	21 —
Id.	170427	Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo (Novara)	17,50
Id.	403889	Rabbi Giuseppina fu Lorenzo, dom. in Torino	1645 —
Id.	424862	Cappella della B. V. del Rosario nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Carbonara Scrivia (Alessandria)	14 —
Id.	290293	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Bassanico, frazione del comune di Casanova Lerrone (Genova)	49 —
Id.	270332	Badia curata di S. Pietro, in Tagliacozzo (Aquila)	45,50
Id.	80602	Beneficio di M. V. del Rosario, in Roppolo (Biella)	52,50
Id.	242750	Cappellania di S. Antonio Abate, nella parrocchia di S. Savino di Uscerno, in Monte Gallo (Ascoli)	7 —
Id.	486632	Pelion Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Caterina Perino fu Domenico, dom. in Milano	98 —
Id.	270467	Congregazione di carità di Lavagna (Genova)	35 —
Id.	791046	Pagliani Maria di Stefano, dom. a Roma	7 —
Id.	188357	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Agnadello (Cremona)	1400 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennnaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1813)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Red. 3,50 % (1934)	448488	52,50	Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria).	Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro.
Id.	265007	175 —	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.
Id.	149023	245 —	*Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie.	*Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie.
Id.	329261	616 —	Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote.	Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro.
Id.	332181	175 —	Cerri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).	Cerri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino).
Id.	182429	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	535138	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	575640	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	610949	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	661332	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	738541	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754804	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	766801	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	779027	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	785881	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	792103	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	13103	304,50	Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Ceriani *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Milano.	Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Ceriani *Carolina*, ecc., come contro.
Id.	13104	304,50	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	79666	835 —	Tomatis *Paola* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Ceva (Cuneo).	Tomatis *Paola* o *Paolina*, fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Allocco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale*, dom. a Ceva (Cuneo).
Red. 3,50 % (1934)	74978	350 —	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Furero* Domenico, dom. a Cocconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio.	Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, ecc. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	78400	565	Seghieri Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze.
Cons. 3,50 % (mista)	987	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2414	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2415	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2499	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3935	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	821062	7 —	*Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca	*Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca.
Red. 3,50 % (1934)	111428	346,50	Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino.	Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro.
Rend. 5 %	98527	620 —	Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena.	Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro.
Id.	98528	620 —	Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	92164	119 —	Icardo Rosa e *Liduina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga.	Icardo Rosa ed *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	189854	35 —	Icardo *Liduina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia).	Icardo *Albina Liduina* fu Carlo, ecc. come contro.
Id.	246967	80,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1902)	36948	255,50	Come sopra.	Come sopra.
Id. (1906)	337057	700 —	Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro.
Id.	559028	679 —	Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale.	Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro.
Id.	623342	14 —	*Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*.	*Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*
Id.	747360	115,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	607915	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585380	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	585378	234,50	*Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).	*Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustacchio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vespolate (Novara).
Id.	607914	52,50	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B	50	140 —	*D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *D'Amico*.	*Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *Amico*.
Id.	51	540 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6ª	500	150 —	Benech *Margherita* fu Giovanni Francesco, scomparsa, rappresentata dal curatore Stalè Samuele, dom. in Luserna San Giovanni (Torino).	Benech *Lidia Margherita* fu Giovanni Francesco, ecc., come contro.
Id. Serie 2ª	667	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 3ª	697	100 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	851917	1.470 —	Chiaia Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiaia Augusto, dom. in Bari.	Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	446876	140 —	Goyet *Tefilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).	Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta).
Id.	470782	175 —	Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo.	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo.
Rend. 5 %	172098	2.135 —	Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni	Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Cristellini* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni.
Red. 3,50 % (1934)	83165	350 —	Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York	Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York.
Cons. 3,50 % (1906)	849790	35 —	Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malvina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a *Degioanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	503563	437,50	Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	849789	35 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1425) Roma, addì 17 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cantoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico quietanza esattoriale — Capitale L. 3500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 — Data 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Cantagalli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 13 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1938)

Il direttore generale: CONTI

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che dà facoltà, per un triennio, al Ministro per le finanze di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa, oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di esattore:

1) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, iscritti all'albo in via definitiva, esclusi quelli iscritti in base all'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141, purchè siano provvisti di titolo di studio almeno di scuola media inferiore;

2) i collettori, in carica o non in carica che abbiano superato l'esame d'idoneità alle funzioni di collettore;

3) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, provvisti di titolo di studio di scuola media inferiore, iscritti all'albo in via provvisoria, qualora alla data suddetta abbiano compiuto il quinquennio di servizio ai fini dell'iscrizione definitiva;

4) coloro che abbiano svolto mansioni di delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, muniti di regolare patente, per almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto e che alla data stessa siano in servizio;

5) gli iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, che abbiano servizio cumulabile quali collettori, muniti di regolare patente, ed esattori per un complesso di almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame d'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore ed abbiano espliceato nelle esattorie o nelle ricevitorie mansioni di collettore o analoghe, nonchè coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze Direzione generale delle imposte dirette - Divisio: IV, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1 e n. 3, debbono inoltre esibire:

a) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere debitamente legalizzata;

b) copia della patente di collettore su carta da bollo da lire sedici, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica alla data di pubblicazione del bando.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 4, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire copia del provvedimento di nomina a delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, su carta da bollo da lire sedici, con dichiarazione dell'Intendente di finanza che gli aspiranti medesimi sono in carica alla data di pubblicazione del bando ed hanno svolto le mansioni per almeno cinque anni.

Gli esattori iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, oltre i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire certificato su carta da bollo da lire otto dell'Intendente di finanza comprovante il servizio prestato per un complesso di almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del bando, in qualità di collettori, muniti di regolare patente, e di esattori.

Coloro che partecipano all'esame di idoneità di cui all'art. 3 debbono esibire, oltre i documenti di cui ai numeri 1 a 6 del presente articolo, il titolo originale di studio, ovvero copia autenticata da notaio la cui firma deve essere legalizzata.

I candidati, muniti di titolo di studio di scuola media inferiore debbono anche esibire copia della patente di collettore su carta da bollo da lire 16, vidimata dall'Intendente di finanza, con indicazione dei motivi dell'eventuale cessazione o revoca, ovvero certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto con indicazione della durata del servizio stesso e delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Tutti i candidati agli esami debbono inoltre unire alla documentazione la fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o da un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame di cui all'art. 3 può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori.

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3 consisteranno, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali, e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le sedi di esame in relazione al numero ed alla residenza dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore rispettivamente per titoli o per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

(1921) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO.

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che dà facoltà per un triennio, al Ministro per le finanze, di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di collettore:

1) i collettori nominati durante lo stato di guerra, ai sensi della legge 2 ottobre 1940, n. 1429, in servizio da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) gli impiegati in servizio da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle esattorie o ricevitorie con mansioni analoghe a quelle di collettore. Non è computabile, nel quinquennio, il servizio prestato in qualità di ufficiale esattoriale. Non sono considerate mansioni analoghe a quelle di collettore le funzioni di sorvegliante alle esattorie.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — Div. IV — man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire otto e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Tali certificati devono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1, debbono inoltre esibire copia della patente di collettore, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 2, oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto, con indicazione della durata del servizio stesso e con specificazione delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Gli aspiranti di cui all'art. 3 oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire:

a) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere legalizzata;

b) fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o di un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'articolo 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame, di cui all'art. 3, può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, la iscrizione provvisoria all'albo dei collettori che si trasformerà in definitiva dopo il decorso di due anni di effettivo servizio in qualità di collettore, muniti di patente.

L'iscrizione provvisoria sarà revocata qualora l'idoneo entro un triennio dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 11, non sarà stato assunto in servizio quale collettore con regolare patente.

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3, consteranno, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote indebite, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere a) e b) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) elementi di scienze delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte, e le sedi di esame in relazione al numero ed alle residenze dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore rispettivamente per titoli e per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

(1922)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.